

« EDICTUM PERPETUUM »

1. L'« *edictum perpetuum* ». — « *Edictum perpetuum* » è una locuzione che si incontra nelle fonti romane con due distinti significati.

Un primo significato, in uso sin verso la fine del sec. I d.C.¹, è quello di editto emesso dai magistrati giurisdicenti all'inizio dell'anno di carica e valevole per tutto l'anno: significato cui si contrappone dai moderni, ma senza esempi nelle fonti romane², la terminologia « *edictum repentinum* », nel senso di editto emanato nel corso dell'anno di carica. Un secondo significato, entrato in uso nel sec. II a.C.³ e diffusosi in seguito sino a divenire esclusivo, è quello di editto giurisdizionale, e in particolare di editto pretorio, a carattere tralaticio⁴ e valevole per sempre, in perpetuo.

Per spiegarsi l'uno e l'altro significato dell'espressione « *edictum perpetuum* », e per intendere altresì come mai il secondo fu posteriore al primo e prevalse sullo stesso, occorre rifarsi ai modi in cui fu esercitata in Roma, nel giro dei secoli, l'attività di giurisdizione civile ordinaria⁵.

* In *Digesto*⁴. *Discipline privatistiche* 7 (1991) 362 ss.

¹ La documentazione, per vero, è limitatissima. Cfr.: *Ascon. in Cornel.* 1 (Stangl 48), relativo alla *lex Cornelia de edictis* (*infra*, nt. 10); *Gell. N.A.* 10.15.31 (ma v. G. MANCUSO, *Praetoris edicta*, in *AUPA.* 37 [1983] 372, nt. 2); forse *Lex collegii aquae*, in *FIRA.* III² (1969) 91 ss. se si accetta la ricostruzione ipotizzata, sulle tracce del Mommsen, dall'ARANGIO-RUIZ, *ivi* 93 nt. 6.

² Unico appiglio nelle fonti: *Cic. in Verr.* 2.3.14.36, su cui v. però MANCUSO (nt. 1) 389 ss.

³ Cfr. *Pap. 8 resp. D.* 31.77.29 e le altre fonti analizzate da F. PRINGSHEIM, *Zur Bezeichnung des Hadrianischen Edikts als « edictum perpetuum »*, ora in *Gesamm. Abhandlungen* 1 (1961) 102 ss., e da DE FRANCISCI, *Per la storia dell'editto perpetuo nel periodo postclassico*, in *Mél. De Visscher* 3 (1950) 319 ss.

⁴ La locuzione « *edictum tralaticium* » (*translaticium*) non è attestata da fonti tecniche: v. MANCUSO (nt. 1) 381 ss.

⁵ Il riferimento è dunque, si badi, alla sola giurisdizione civile (non criminale) esercitata secondo quello che fu detto, successivamente alle *leges iudicariae* dell'epoca di Augusto, *l'ordo iudiciorum privatorum*.

2. *La giurisdizione civile ordinaria a Roma e gli editti dei magistrati giurisdicenti.* — La *iurisdictio ordinaria*, nel suo periodo di massima espansione (sec. I a.C. - sec. II d.C.), fu attribuzione di almeno cinque magistrature diverse: il *praetor urbanus*, che amministrava giustizia, nel territorio dell'urbe, relativamente a tutte le liti insorgenti tra i cittadini (*inter cives*); il *praetor peregrinus*, che amministrava giustizia, sempre nel territorio dell'urbe, relativamente alle liti insorgenti, in ordine a certe determinate materie, fra cittadini e stranieri o fra stranieri; i due *aediles curules*, che amministravano congiuntamente giustizia nel territorio dell'urbe in ordine a certe caratteristiche controversie insorgenti fra i frequentatori dei mercati; i *praesides provinciarum*, da distinguersi in presidi delle province commesse all'amministrazione del senato (*provinciae senatoriae*) e presidi delle province riservate (dopo l'istituzione del *principatus*) all'amministrazione imperiale (*provinciae Caesaris*), che esercitavano, ciascuno nella propria provincia, la giurisdizione attribuita nell'urbe al pretore urbano e al pretore peregrino; i *quaestores provinciarum*, che amministravano giustizia, nelle province senatorie (non in quelle imperiali), in ordine alle controversie che nell'urbe erano attribuite agli edili curuli⁶.

Ciascuna delle predette magistrature aveva l'usanza, all'inizio dell'anno di carica, di affiggere in pubblico⁷ un *edictum*, cioè un proclama rivolto a tutti i possibili interessati, nel quale enunciava più o meno dettagliatamente le materie cui si sarebbe riferita la sua giurisdizione e i criteri cui essa magistratura si sarebbe attenuta nell'esercizio della giurisdizione stessa, cioè durante l'anno di carica⁸. Si annoveravano, per-

⁶ Nelle province imperiali era attribuita al *praeses* anche la giurisdizione corrispondente a quella degli edili curuli.

⁷ Il luogo pubblico era quello in cui si esercitava la giurisdizione (per i pretori, il Foro). L'affissione era fatta, di regola, scrivendo in inchiostro su tavolette imbiancate (*tabulae dealbatae*) fissate su un muro, o scrivendo direttamente su una parete bianca (*l'albura*) deputata a questo scopo: era utilizzato, tuttavia, anche altro materiale scrittorio (cfr. Ulp. 3 *ed. D.* 2.1.7 pr.). Sul punto, e sui problemi connessi: PALAZZOLO, *L'edictum «de albo corrupto» e il problema della pubblicità delle norme edittali in età postadrianea*, in *St. Sanfilippo* 7 (1987) 593 ss.; GUARINO, *«De albo corrupto»*, in *Index* 16 (1990) 275 ss.

⁸ Il termine «*edictum*» stava ad indicare, nell'uso corrente, sia il singolo editto emanato dal magistrato in ordine ad una specifica materia, sia il complesso degli *edicta* singoli pubblicati nell'anno, cioè l'editto come programma più o meno organico di giurisdizione. Poco convincente la tesi del MANCUSO (nt. 1) *passim*, secondo cui in periodo repubblicano si sarebbe utilizzato il termine «*edictum*» («*edicta*») solo nel primo senso.

tanto, un *edictum praetoris urbani*, un *edictum praetoris peregrini*, un *edictum aedilium curulium*, un *edictum provinciale* per ciascuna provincia senatoria o imperiale, un *edictum quaestorium* per ciascuna provincia senatoria⁹.

Nulla vietava, in via di principio, ai magistrati di incrementare o modificare i loro programmi giurisdizionali con editti pubblicati in corso d'anno (i così detti, da noi moderni, « *edicta repentina* »), così come nulla vietava agli stessi, sempre in via di principio, di amministrare giustizia, nei casi concreti, con deliberazioni (*decreta*) difformi dalle promesse generali espresse negli editti, sia perpetui che repentini. Fu appunto l'abuso della giurisdizione « decretale » da parte dei *praetores* nel convulso periodo di crisi della repubblica ad occasionare, nel 67 a. C., l'iniziativa del tribuno della plebe Caio Cornelio, il quale ottenne la votazione di un plebiscito (la *lex Cornelia de edictis praetorum*), che esortava i pretori a fare giustizia sulla base degli editti emanati all'atto dell'entrata in carica (« *ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent* »)¹⁰.

Il plebiscito Cornelio ebbe, si ripete, mero carattere esortativo, non comminò cioè sanzioni per l'ipotesi di sua inosservanza¹¹; ma fu sufficiente ad indurre i due pretori (e sull'esempio loro gli altri magistrati giurisdicenti) a non discostarsi troppo spesso dagli editti di entrata in carica, o a discostarsene solo previa emanazione di *edicta repentina*¹². Di più. Esso favorì un fenomeno già per altri versi profilatosi: il fenomeno per cui ogni magistrato, anziché emettere, assumendo la carica,

⁹ Scrissero opere dedicate a commento dei testi edittali: Servio Sulpicio Rufo (brevi note), Aulo Ofilio (« *edictum praetoris primus diligenter composuit* »: Pomp. *sing. ench.* D. 1.2.2.44), Antistio Labeone (*ad ed. praetoris* e *ad ed. aed. cur.*), Masurio Sabino (*ad ed. praetoris urbani*), Celio Sabino (*ad ed. aed. cur.*), Viviano, Sesto Pedio (*ad ed. praetoris* e *ad ed. aed. cur.*), Sesto Pomponio (*ad edictum*), Gaio (*ad ed. praetoris urbani* o *urbicum*, *ad ed. aed. cur.*, *ad ed. provinciale*), Giulio Paolo (*ad ed. praetoris*, *ad ed. aed. cur.*, *breve edictum* o *brevia*), Domizio Ulpiano (*ad edictum* e *ad ed. aed. cur.*), Callistrato (*ad ed. monitorium*), forse un Saturnino (Claudio o Venuleio).

¹⁰ Cfr. Ascon. in *Cornel.* 1 (retro nt. 1) e Dio Cass. 36.40.1-2.

¹¹ Il *plebiscitum* Cornelio era, dunque, una *lex imperfecta*, priva di sanzione, ai sensi di *Tit. ex corp. Ulp.* 1.1.

¹² Sui problemi suscitati dalla *lex Cornelia*: METRO, *La «lex Cornelia de iurisdictione» alla luce di Dio Cass. 36.40.1-2*, in *Iura* 20 (1969) 500 ss.; PALAZZOLO, *La «propositio in albo» degli «edicta perpetua» e il «plebiscitum Cornelianum» del 67 a.C.*, in *Scr. Guarino* (1984) 5.2427 ss.; PINNA PARPAGLIA, *Per una interpretazione della «lex Cornelia de edictis praetorum» del 67 a.C.* (1987).

un editto integralmente nuovo, confermò l'editto dei suoi predecessori, aggiungendovi di proprio solo un limitato numero di nuove clausole, relative ad ipotesi che i predecessori avevano ignorato od avevano regolato diversamente¹³. Per tal guisa l'*edictum perpetuum*, cioè annuale, dei pretori e degli altri magistrati giudicanti si avviò a diventare, nel corso del sec. II d.C., un testo stabilizzato e tralatizio: un *edictum perpetuum* nel nuovo senso di editto valevole per sempre.

3. *La stabilizzazione degli editti giurisdizionali nell'età del Principato e la formazione dell'editto perpetuo.* — Sempre nel corso del sec. II d.C. altre ragioni contribuirono a che per *edictum perpetuum* si intendesse, oltre che un editto stabilizzato e tralatizio, anche un editto non più capace di accrescersi di nuove clausole: un testo cioè definitivo ed immutabile.

Per rendersi conto di questo fenomeno occorre ricordare che la crescente influenza dei *principes* nell'ambito dello stato romano mortificò sempre più gli organismi repubblicani, svuotando di poteri, in particolare, le magistrature giurisdizionali tipiche della *respublica*¹⁴. Si badi: nulla del vecchio ordinamento repubblicano venne mai esplicitamente abolito (talché nelle nuove province imperiali furono riconosciute ai relativi presidi mansioni di *iurisdictio* ordinaria corrispondenti a quelle dei presidi delle province senatorie¹⁵), ma, sul piano pratico, i due *praetores* dell'urbe, e sulla loro scia gli altri magistrati giudicanti, pur amministrando tuttora la giustizia ordinaria, persero progressivamente ogni iniziativa di incrementare con nuove clausole gli *edicta* loro trasmessi dai predecessori. Ormai la produzione del diritto era sempre più nelle mani dei *principes* e delle loro *constitutiones* e la giustizia ordinaria era sempre più subordinata alla *cognitio* esercitata *extra ordinem* dagli imperatori e dai funzionari dipendenti¹⁶.

In parallelo con questo processo storico si verificò, tra il sec. II e

¹³ V. GUARINO, *La formazione dell'editto perpetuo*, ora in *Le ragioni del giurista* (1983) 321 ss., 326 ss.

¹⁴ V. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁷ (1987) 353 ss.

¹⁵ Formalmente, il titolare delle *provinciae Caesaris* era il *princeps*, di cui i governatori provinciali erano i rappresentanti *in loco*. Del *princeps* era il *ius edicendi*. Si comprende quindi come, sopra tutto nelle province imperiali, gli *edicta provincialia* tendessero ad essere conformi tra loro.

¹⁶ La *cognitio extra ordinem* si esercitava, oltre che in alternativa alla *cognitio ordinaria*, anche in sede di *appellatio* contro le sentenze scaturite dai processi ordinari.

il sec. III d.C., anche un altro fenomeno: la scomparsa pressoché totale, nel seno dell'orbe romano, degli stranieri o, piú precisamente, l'ammissione larghissima degli abitanti dell'orbe romano alla cittadinanza romana¹⁷. Si ridusse pertanto fortemente, sino a scomparire, l'esigenza di distinguere un *praetor urbanus* da un *praetor peregrinus* e l'editto pretorio, valevole per le liti tra cittadini nell'urbe, divenne unico e fu chiamato per antonomasia « *edictum* », con l'appendice del breve editto degli edili curuli¹⁸. Quanto agli *edicta provincialia*, essi rimasero formalmente tanti per quante erano le province, ma divennero sempre piú conformi tra loro, salvo che per qualche particolare reclamato da esigenze locali delle singole province, e furono sempre piú conformi, tutti, all'editto urbano, di cui ricalcavano le clausole¹⁹. Sicché, in definitiva, alle soglie del sec. III d.C. dire « *edictum* » significò alludere ad un unico testo edittale, a carattere « perpetuo » e valevole per tutto l'impero romano²⁰. Situazione che si protrasse e si consolidò nei secoli seguenti sino a Giustiniano²¹.

4. *La dubbia « codificazione » adrianea del testo edittale.* — Occorre qui aggiungere che, secondo una certa tradizione larghissimamente seguita dalla dottrina romanistica, il fenomeno di stabilizzazione e di conformizzazione degli editti giurisdizionali fu di gran lunga facilitato da una « codificazione » dell'*edictum* (secondo i piú, l'editto pretorio) avvenuta sotto il principato di Adriano (117-138 d.C.)²². Piú precisa-

¹⁷ V. GUARINO (nt. 14) 333 ss., 336. Il processo di progressiva romanizzazione degli abitanti dell'orbe romano culminò, nel 212 d.C., in una famosa costituzione di Caracalla, la *constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda*. Rimasero esclusi i peregrini non organizzati in *civitates*.

¹⁸ La tendenza trova conferma nell'intitolazione dei commentarii edittali, tra il sec. I a.C. e il sec. III d.C., di cui *retro* nt. 9. Si noti però che ancora Gaio, fiorito nella seconda metà del sec. II, scrisse commenti separati *ad edictum urbicum* e *ad edictum provinciale*.

¹⁹ Da ultimo: GUARINO, *Gaio e l'« edictum provinciale »*, in *Le ragioni cit.* (nt. 13) 305 ss.

²⁰ Significativa l'intitolazione (*ad edictum*) dei commentarii edittali di Paolo e di Ulpiano (v. *retro* nt. 9), rispetto ai quali i *libri ad edictum aedilium curulium* figuravano come appendici.

²¹ Cfr. DE FRANCISCI (nt. 3) *passim*.

²² Per tutti: DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*⁴ (1968) 345 ss. Da ultimo: E. BUND, *Salvius Iulianus, Leben und Werk*, in *ANRW*, 2.15 (1976) 421 ss.

mente, si suole quasi unanimemente ritenere che la codificazione sarebbe stata attuata, per ordine di Adriano, dal grande giurista Salvio Giuliano: il « codice » di Salvio Giuliano sarebbe stato reso pubblico e dichiarato immutabile (immutabile ad opera dei magistrati giudicanti) da un apposito senatoconsulto²³.

Non è il caso, in questa sede, di procedere ad un'analisi dettagliata delle fonti romane, tutte di età postclassica, da cui si desume la tesi della codificazione²⁴. Vale solo la pena di rilevare, in senso contrario²⁵, che della presunta codificazione tacciono del tutto le fonti classiche e che Gaio, nelle sue *Institutiones*, che furono scritte sotto il principato di Antonino Pio (138-161 d. C.), non solo non fa cenno alcuno della codificazione adrianea, ma ancora considera tra loro distinti e tutti formalmente vitali i vari editti giurisdizionali²⁶. La « codificazione » dell'editto è dunque, con tutta probabilità, il frutto di un tardo equivoco formatosi intorno al ricordo della eminente personalità di Salvio Giuliano, che dell'editto pretorio si occupò diffusamente nei suoi fondamentali *libri digestorum*²⁷.

Quanto al testo dell'*edictum perpetuum*, esso è conosciuto solo in piccola parte attraverso le citazioni letterali, cioè attraverso le trascrizioni dei giuristi romani. Per il resto si può andare e si va solo per intuizioni più o meno sicure, basandosi sui riferimenti che all'editto si

²³ Il senatoconsulto, di cui parla Iust. *const. Tanta* 18 (con relativa libera versione greca), avrebbe statuito, conformemente a proposta di Adriano, che da allora in poi le manchevolezze dell'editto perpetuo sarebbero state ovviate con costituzioni imperiali: « *sed et divus Hadrianus in compositione edicti et senatus consulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definivit, si quid in edicto positum non invenitur, hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas* ».

²⁴ Le fonti, tutte del IV-VI secolo, sono indicate e analizzate in GUARINO, *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'editto*, in *St. Albertario* 1 (1953) 625 ss., ripubbl. in *Le ragioni cit.* (nt. 13) 265 ss.; ID., *La leggenda sulla codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *Atti Congr. internaz. Verona* 2 (1951) 167 ss.

²⁵ V. GUARINO (nt. 24) *passim* e, da ultimo, ID. (nt. 13) 337 ss.

²⁶ Cfr. Gai 1.6.

²⁷ Quanto al senatoconsulto di cui parla Giustiniano (v. *retro*, nt. 23), si può tutt'al più supporre che esso abbia esortato i governatori delle province senatorie a non discostare i loro editti, nella parte che non fosse di « *genus provinciale* », da quelli, già tra loro quasi in tutto conformi, dei due pretori romani: editti ai quali probabilmente già si adeguavano, su impulso del *princeps*, gli editti delle province imperiali.

trovano fatti nelle opere giurisprudenziali²⁸. Preziosi, a questo fine, sono i *libri digestorum* di Giuliano, i commenti *ad edictum urbicum* e *ad edictum provinciale* di Gaio, i grandi *commentaria ad edictum* di Paolo e di Ulpiano: opere dalle quali si desume, non senza qualche rimarchevole variante, anche il « sistema » (un sistema formatosi nei secoli, e quindi tutt'altro che rigoroso) del testo edittale²⁹.

²⁸ Fondamentale, a questo fine, la consultazione di O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis* (1889), in cui gli scritti dei giuristi classici sono, per quanto possibile, ricostruiti attraverso il riordino dei loro frammenti libro per libro.

²⁹ Le due ricostruzioni più moderne dell'*edictum*, ambedue basate sul presupposto della « codificazione » adrianea, eppure tra loro molto diverse, sono quelle di H. F. RUDORFF, *De iurisdictione edictum* (1869), e di O. LENEL, *Das Edictum perpetuum, Ein Versuch zur seiner Wiederherstellung*³ (1927, rist. 1956).